



**CONTRATTO PER LA GESTIONE
DEI COMPLESSI MONUMENTALI
DI “VILLA CONTARINI” E “ROCCA DI MONSELICE”**

L'anno duemiladiciotto, oggi ... (.....) del mese di Presso la sede della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, Palazzo della Regione, Cannaregio n. 23, Venezia, sono presenti i signori:

-, nato ail, il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di e quindi, in nome e per conto della Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 codice fiscale 80007580279, a tal fine autorizzato ai sensi della deliberazione n..... in data della Giunta Regionale del Veneto, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera " ".
-, nato ail, il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di e quindi, in nome e per conto della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. con sede legale in Venezia Dorsoduro 3901, P.IVA 03298360268.

Le parti, come sopra comparse, premettono quanto segue:

Immobiliare Marco Polo S.r.l. è una società costituita in data 23 luglio 1977, con capitale sociale pari a € 25.500,00 i.v..

L'art. 12 della Legge Regionale 14.01.2003 n. 3 ha autorizzato la Giunta Regionale all'acquisto della totalità delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società Immobiliare Marco Polo S.r.l. In data 06/04/2006 è intervenuto l'atto di cessione delle quote della Società che pertanto è divenuta una società interamente a capitale pubblico, con socio unico la Regione del Veneto.

Immobiliare Marco Polo s.r.l. ha come oggetto sociale l'acquisto, il restauro, la gestione e la valorizzazione di immobili, in particolar modo la gestione dei servizi afferenti il complesso monumentale di Villa Contarini ubicata a Piazzola sul Brenta (PD), di proprietà regionale, e il complesso degli immobili acquistati dalla Regione



Veneto in Comune di Monselice in attuazione della Legge Regionale 22 maggio 1981 nr. 25, nonché Palazzo Torres Rossini sito in Venezia, di proprietà della Società.

La Società svolge attività strumentali a favore della Regione Veneto sulla base di apposite convenzioni sottoscritte ai sensi delle DGR n. 1912/2008, n. 1610/2011 e n. 2036/2014 per la gestione e valorizzazione del compendio di villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD).

L'art. 3 della L.R. n. 7 del 23/02/2016 ha previsto, in un'ottica di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute e di un più efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali, che la Giunta regionale affidasse alla società Immobiliare Marco Polo S.r.l. sia la gestione dei beni regionali siti nei Comuni di Monselice che di Piazzola sul Brenta, sulla base di un apposito contratto di servizio.

Immobiliare Marco Polo S.r.l. è una società costituita in data 23 luglio 1977, con capitale sociale pari a € 25.500,00 i.v..

L'art. 12 della Legge Regionale 14.01.2003 n. 3 ha autorizzato la Giunta Regionale all'acquisto della totalità delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società Immobiliare Marco Polo S.r.l. In data 06/04/2006 è intervenuto l'atto di cessione delle quote della Società che pertanto è divenuta una società interamente a capitale pubblico, con socio unico la Regione del Veneto.

Immobiliare Marco Polo s.r.l. ha come oggetto sociale l'acquisto, il restauro, la gestione e la valorizzazione di immobili, in particolar modo la gestione dei servizi afferenti il complesso monumentale di Villa Contarini ubicata a Piazzola sul Brenta (PD), di proprietà regionale, e il complesso degli immobili acquistati dalla Regione Veneto in Comune di Monselice in attuazione della Legge Regionale 22 maggio 1981 nr. 25, nonché Palazzo Torres Rossini sito in Venezia, di proprietà della Società.

La Società svolge attività strumentali a favore della Regione Veneto sulla base di apposite convenzioni sottoscritte ai sensi delle DGR n. 1912/2008, n. 1610/2011 e n. 2036/2014 per la gestione e valorizzazione del compendio di villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD).



L'art. 3 della L.R. n. 7 del 23/02/2016 ha previsto, in un'ottica di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute e di un più efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali, che la Giunta regionale affidasse alla società Immobiliare Marco Polo S.r.l. sia la gestione dei beni regionali siti nei Comuni di Monselice che di Piazzola sul Brenta, sulla base di un apposito contratto di servizio.

L'art. 7 della L.R. n. 30/2016 ha modificato la L.R. 29 novembre 2013, n. 29 nel senso di non prevedere più la soppressione della Immobiliare Marco Polo srl, alla luce della intervenuta norma prevista dall'art. 3 della L.R. n. 7/2016.

La Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. è strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Regione del Veneto come previsto dalla DGR 324/2017 di "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto. Art. 24 D. Lgs. 175 del 19/08/2016."

Nel corso del 2017 sono stati posti in essere gli atti necessari (DGR n. 730 del 27/05/2016; DGR n. 2023 del 15/12/2016; DGR n. 543 del 28/04/2017; da ultimo con DGR n. 848 del 13/06/2017) per conseguire gli obiettivi fissati dalla richiamata L.R. n. 7/2016 mediante attuazione della fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., a seguito del recesso esercitato dal socio paritetico Comune di Monselice. La fusione per incorporazione è divenuta efficace con atto del 10/11/2017 iscritto al Registro Imprese in data 16/11/2017 e, pertanto, la società gestisce anche il Complesso dei beni immobili regionali situati sulla Rocca di Monselice.

La Società può ricevere affidamenti diretti dalla Regione Veneto essendo in possesso dei requisiti dell'*in house providing* in quanto:

- la società è interamente partecipata dalla Regione Veneto;
- la Regione del Veneto esercita un controllo analogo sulla stessa, sia in forza dello Statuto, sia in forza delle convenzioni in essere con la Regione Veneto;
- almeno l'80% dell'attività è svolta a favore della Regione del Veneto;
- l'Amministrazione regionale, con DGR n. 1712 del 24/10/2017 ha incaricato, ai



- sensi dell'art. 4 della Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017, il Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto, di proporre domanda di iscrizione della società Immobiliare Marco Polo srl nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.
- in data 15/01/2018 è stato avviato il sistema per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs n. 50/2016.
 - in data 08/02/2018 il Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto ha presentato domanda di iscrizione della società Immobiliare Marco Polo srl nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.
 - come indicato dalle linee guida n. 7 approvate dall'ANAC con deliberazione n. 235 del 15/02/2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nel suddetto elenco, la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo *in house*, così come descritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza della convenzione in essere, della durata di tre anni, ex DGR n. 2036/2014, con la DGR n. 1855 del 14/11/2017 è stata istituita una Commissione composta da Direttori regionali competenti per materia al fine di compiere una valutazione di congruità dell'offerta economica, definire la durata del contratto di servizio e valutare i contenuti da inserire nel medesimo contratto di servizio ed è stata prorogata la vigenza della convenzione fino al 31/12/2017, data ritenuta congrua per consentire la conclusione dei lavori previsti dalla Commissione e



per sottoporre le relative valutazioni sull'affidamento in house alla Giunta Regionale per le conseguenti determinazioni;

Successivamente, la DGR n. 2146 del 29/12/2017 ha disposto un'ulteriore proroga tecnica dell'affidamento in essere con la Immobiliare Marco Polo s.r.l. fino al 28/02/2018, al fine di ricevere dalla società gli elementi di approfondimento e le informazioni necessarie alle valutazioni della Commissione costituita ex DGR n. 1855/2017 e permettere alla stessa di esprimersi i merito alla congruità dell'affidamento in house alla Società medesima;

- con DGR n. del la Giunta Regionale ha autorizzato a sottoscrivere il presente contratto relativo alla gestione dei servizi afferenti i complessi monumentali di "Villa Contarini" e della "Rocca di Monselice" per un periodo di 15 anni, alla società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico.
- Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente intesa tra le parti relativa alla gestione dei complessi immobiliari di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta e di Rocca di Monselice a Monselice, con esclusione del protocollo del 29/09/2016, sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Fondazione Ghirardi ed approvato con la Delibera di Giunta regionale n. 1293 del 09/08/2016, che rimane in vigore ed è richiamato nel presente contratto.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 DESCRIZIONE BENI

La Regione del Veneto è proprietaria di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD), Via Camerini n. 1, giusta contratti di compravendita Notaio Maria Luisa Semi in Venezia n. rep. 113990 n. raccolta 19928 in data 12 Maggio 2005 e Notaio Giovanni Candiani in Venezia n. rep.95417 e n. raccolta 32074 in data 18 ottobre 1994.

"Villa Contarini" è composta, da un complesso immobiliare, dalle relative adiacenze, scuderie e uffici, foresterie vecchie, foresterie nuove e barchesse, nonché da un parco con lago, canali e peschiere.

Il bene è tutelato dalla seconda parte del D. Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali).



La Regione del Veneto è inoltre proprietaria del complesso monumentale della “**Rocca di Monselice**” in Monselice (PD), giusta contratto di compravendita Notaio Giovanni Candiani in Venezia n. rep. 67848 n. raccolta 23978 in data 24 marzo 1982 e atto di assegnazione di beni ai soci Notaio Francesco Ruggeri in Venezia n. rep. 29668 n. raccolta 12246 in data 23 dicembre 1985, già appartenente alla Fondazione Cini, acquisito ai sensi della L.R. n. 25/81 al fine di garantirne la conservazione, la valorizzazione e l’uso pubblico.

Tale complesso è composto, da Castello, Mastio Federiciano, Villa Duodo e relative pertinenze.

I beni sono sottoposti a vincolo, ex legge n. 1089/1939 con Decreti del Ministero della Pubblica Istruzione in data 26.09.1955 e 30.03.1957 (vincoli architettonici), nonché con Decreto 19.02.1957, dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge n. 1497/1939 (vincolo paesaggistico), ora D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali).

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Al fine di valorizzare, conservare e garantire l’uso pubblico e gestire i complessi monumentali “Villa Contarini” e “Rocca di Monselice”, descritti al precedente art. 1, la Regione del Veneto, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e in esecuzione dell’art. 3 della L.R. n. 7/2016, il quale prevede al c. 3 che *“La gestione dei beni di proprietà della Regione del Veneto, costituenti complessi monumentali e siti nei Comuni di Monselice e Piazzola sul Brenta, è affidata alla società Marco Polo Immobiliare s.r.l., previo eventuale adeguamento statutario.”* e della propria deliberazione n. del, intende affidarne, la gestione alla Società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, interamente partecipata dall’Amministrazione Regionale, giusto statuto da ultimo approvato nell’assemblea dei soci del 17/05/2017 in atti del Notaio Alberto Gasparotti Rep. n. 31573 Racc. n. 17962, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia.

L’affidamento consegue ad una analisi delle condizioni di mercato e ad una valutazione sulla congruità economica dell’affidamento finalizzata alla determinazione



del compenso di cui al successivo art. 16, nonché dei benefici per la collettività per la forma prescelta che garantisce continuità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche, quale esito dei lavori condotti dalla Commissione nominata dalla DGR n. 1855/2017 il cui verbale finale è conservato agli atti degli Uffici Regionali.

L'affidamento in questione viene, quindi, effettuato in favore di un soggetto formalmente terzo, ma nei cui confronti l'Ente pubblico esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel pieno rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale per la cosiddetta gestione "*in house providing*", come recentemente disciplinata dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e per il quale soggetto affidatario è stata formulata in data 08/02/2018 l'istanza n. 341 per l'iscrizione nell'Elenco delle Società in house, ai sensi della delibera ANAC n. 951 del 20.09.2017.

La Immobiliare Marco Polo s.r.l. opererà, inoltre, in via prevalente nei confronti dell'Amministrazione regionale, in quanto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la società è tenuta a realizzare almeno l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sull'attività principale della società.

Come sancito dal c.4. dell'art. 3 della richiamata L.R. n. 7/2016: "*Scopo dell'affidamento è la conservazione, la valorizzazione e l'uso pubblico del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del complesso dei beni individuati al comma 3, nonché l'incremento della fruibilità del predetto patrimonio.*"

Alla Società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico (di seguito società affidataria) l'Amministrazione Regionale con il presente contratto affida lo svolgimento dei servizi essenziali e comuni alla gestione dei due complessi monumentali, di seguito indicati:

- Manutenzione ordinaria dei beni immobili, dei beni mobili e delle relative pertinenze;
- Sorveglianza e custodia dei complessi monumentali;



- Apertura al pubblico e assistenza al medesimo;
- Guardaroba;
- Portineria e biglietteria;
- Pulizia dei complessi monumentali;
- Promozione dei complessi monumentali;
- Organizzazione di convegni e altre attività istituzionali e culturali;
- Gestione eventi;
- Gestione caffetteria, ove realizzata.

I suddetti servizi dovranno essere gestiti, da parte della società affidataria, anche nel rispetto del "Regolamento d'Uso" vigente.

Art. 3 RAPPRESENTANZA DELLE PARTI.

I rapporti tra la Società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico e l'Amministrazione Regionale saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima:

- dalla Direzione Regionale Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per gli aspetti legati agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti complessi monumentali;
- dalla Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie per tutti gli aspetti legati al funzionamento e alla gestione della società, con particolare riferimento agli obiettivi strategici e ai controlli propri delle società partecipate regionali;
- dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per tutti gli aspetti legati alla programmazione degli eventi e alla promozione culturale dei due compendi monumentali.

Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO - CAUSE DI RISOLUZIONE

L'affidamento della gestione dei due complessi monumentali e dei servizi ad essi inerenti, oggetto del presente contratto, avrà durata di anni 15 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, saranno redatti due verbali, uno per il complesso di Villa Contarini e uno per il Complesso della Rocca di Monselice, in



contraddittorio tra le parti, in cui si darà atto dello stato degli immobili, dei beni mobili, e delle attrezzature che vengono consegnate alla società affidataria. Da tale momento la stessa è qualificata come custode dei beni medesimi.

In ogni caso alla scadenza del contratto e nella more del rinnovo dell'affidamento alla società affidataria e/o sino alla individuazione, da parte della Amministrazione regionale di un nuovo gestore, la Immobiliare Marco Polo srl dovrà garantire la prosecuzione dello svolgimento dei servizi ed il rispetto degli obblighi in capo alla stessa, quali previsti ed individuati dal presente contratto, senza soluzione di continuità.

Costituiscono causa di risoluzione immediata del presente contratto:

- a) il mancato rispetto, da parte della società affidataria, degli obblighi previsti al precedente art. 2 attinenti allo svolgimento dei servizi essenziali e comuni alla gestione anche di uno solo dei due complessi monumentali.
- b) il venir meno dei requisiti posti a fondamento dell'affidamento "*in house providing*" alla società Immobiliare Marco Polo srl;
- c) la volontà manifestata dall'Amministrazione regionale di sciogliere la società affidataria, srl a socio unico, totalmente partecipata dalla Regione del Veneto.

Il contratto potrà essere risolto al verificarsi di una delle suddette ipotesi e nel rispetto delle procedure previste dagli art.1453 e seguenti del codice civile.

N.B.: la durata del contratto è funzionale a garantire l'equilibrio economico-finanziario della Società, in quanto un periodo medio-lungo consente alla stessa di poter pianificare attività in grado di generare valore economico e quindi in grado di ridurre il corrispettivo annuo che la Regione del Veneto dovrà riconoscere in base al presente contratto di gestione.

Art.5 MODIFICHE CONTRATTUALI

Le clausole del presente contratto inerenti i servizi affidati alla Immobiliare Marco Polo e gli obblighi afferenti potranno essere rinegoziati tra le parti al verificarsi di variazioni delle originarie condizioni economiche poste alla base del presente contratto, determinate da cause imputabili all'Amministrazione ovvero dalla



sopravvenienza di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nel contratto, qualora dette variazioni comportino un aumento dei costi sostenuti dalla società affidataria o minori introiti per la medesima sulla base della media dei costi/ricavi degli ultimi tre anni per le medesime attività, con particolare riferimento agli spazi effettivamente messi a disposizione e pienamente e liberamente utilizzabili per dette attività dalla società affidataria.

Analoga facoltà di revisione delle condizioni contrattuali è riconosciuta alla Amministrazione regionale qualora intervengano consistenti variazioni oggettive delle originarie condizioni dell'affidamento, imputabili a fattori esterni o a normative sopraggiunte e tali da necessitare un riequilibrio.

Le parti, in luogo della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, potranno convenire la riduzione dei servizi oggetto dell'affidamento, senza che venga pregiudicato il corretto ed efficace svolgimento della gestione afferente il complesso monumentale, ovvero la ridefinizione delle tariffe applicabili dalla società affidataria ai sensi dell'art.18 del presente contratto.

La Amministrazione Regionale, sulla base di una valutazione del piano di valorizzazione dalla stessa approvato, potrà quindi prendere in considerazione la possibilità di affidare, tramite concessione alla Società affidataria o a terzi, le ulteriori attività di valorizzazione che saranno definite nel piano strategico e gli eventuali servizi aggiuntivi, anche in forma integrata e con il supporto della società affidataria, nel rispetto delle norme in materia, in particolare del D. Lgs. n. 42/2004.

Art. 6 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

E' a carico della società affidataria l'attività di manutenzione ordinaria di entrambi i complessi monumentali, intesa come insieme di "opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti". Per quanto non indicato nel presente contratto si rimanda agli articoli 1576 e ss. del Codice Civile.



Art. 7 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Il servizio di sorveglianza e custodia dei due complessi monumentali, al fine di garantire la tutela dell'intero patrimonio, è comprensivo delle seguenti attività:

- controllo assiduo e diretto sulle opere e i materiali esposti al fine di evitare danneggiamenti e furti;
- vigilanza sul comportamento e l'incolumità dei visitatori;
- vigilanza sul comportamento delle ditte di manutenzione e di pulizia incaricate dalla società affidataria;
- controllo sugli accessi ai depositi e ai magazzini;
- coordinamento delle attività di prevenzione contro i rischi in caso di emergenza (incendi, calamità naturali) e contro i danni provocati da terzi secondo modalità da concordare con la proprietà. Tale servizio dovrà garantire la sicurezza di cose e persone nell'arco delle 24 ore. Il servizio comprende anche l'attivazione e la disattivazione secondo le modalità concordate dell'impianto di allarme, nonché la verifica dell'intervento degli addetti preposti alla vigilanza notturna.
- vigilanza sul buono stato di manutenzione degli impianti (elettrici, idrico, termo-sanitario, telefonico e di sicurezza), compilando apposito rapporto tecnico e segnalando eventuali malfunzionamenti alla proprietà regionale.

**Art. 8 SERVIZIO APERTURA AL PUBBLICO
E ASSISTENZA AL MEDESIMO**

Il servizio di assistenza al pubblico, anche in occasione di esposizioni, concerti, convegni ed altre attività similari si deve svolgere assicurando le seguenti attività:

- Tenuta giornaliera dei quadri riepilogativi e statistici degli accessi, distinti anche per tipologia di visitatori, e degli incassi sia su appositi registri ed eventualmente su sistema computerizzato.
- Organizzazione di un servizio di visita guidata;
- Organizzazione di un servizio guidato di visita, per adulti e minori, alle eventuali mostre, su richiesta e previo accordo con l'organizzatore/promotore;



- Assistenza ai disabili per il superamento delle barriere architettoniche lungo il percorso appositamente attrezzato; allo scopo il personale dovrà essere abilitato all'utilizzo di tutti gli ausili tecnici per l'autonomia delle persone disabili.
- Primo intervento in caso di emergenze sanitarie che dovrà essere assicurato dal personale addetto in possesso del patentino di primo intervento rilasciato da enti / società autorizzate.

Assistenza, previa fissazione di appuntamento, nella consultazione della biblioteca e dell'archivio secondo le specifiche direttive in materia dettate dalla Amministrazione Regionale nel Ddr n°555 del 14.09.2017 emanato a seguito dell'entrata in vigore della legge statale 124/2017.

Art. 9 SERVIZIO DI PULIZIA

La società affidataria si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla pulizia degli spazi affidati alla sua gestione, comprensiva degli interventi di mera manutenzione ordinaria. Rientrano nella pulizia ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- pulizia dei locali oggetto di accesso al pubblico nonché delle aree di book-office, biglietteria e locale guardaroba;
- pulizia dei servizi igienici, con una frequenza tale da garantire sempre un buon livello di pulizia;
- pulizia delle aree esterne, svuotamento dei cestini siti nelle aree esterne e nelle altre aree oggetto di gestione;
- la rimozione dei rifiuti e del materiale di scarto dovrà essere effettuata in conformità alla legislazione e ai regolamenti in vigore;
- derattizzazione

Il servizio di pulizia dovrà essere garantito con prodotti a basso impatto ambientale nonché idonei alla pulizia delle superfici delicate e decorative.

Inoltre la società affidataria si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti a qualsiasi titolo dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi



ermeticamente chiusi soltanto dentro gli appositi contenitori dislocati esternamente al sito e comunque alla loro eliminazione secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente.

Art. 10 SERVIZIO DI PROMOZIONE DEI COMPLESSI MONUMENTALI

L'utilizzo e la valorizzazione dei complessi monumentali vengono perseguiti attraverso iniziative di carattere culturale, professionale e commerciale coerenti con gli obiettivi di rispetto e di tutela del patrimonio monumentale ed ambientale previsti dalle vigenti norme in materia e con le strategie di utilizzo dei complessi dettate dalla Amministrazione regionale affidante.

Essi comprendono, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:

- organizzazione di iniziative atte a promuovere la conoscenza dei complessi monumentali, ivi compreso il ricorso alla sponsorizzazione da parte di soggetti terzi, nei limiti previsti dall'art. 120 del D. Lgs. 42/2004.
- gestione e/o realizzazione di manifestazioni culturali nei complessi monumentali, quali concerti, rassegne teatrali, eventi, itinerari di visita particolari, nonché mostre la cui organizzazione/autorizzazione viene curata direttamente dalla Amministrazione regionale per il tramite della competente Direzione Regionale;
- organizzazione di un servizio educativo rivolto in particolare all'utenza e al turismo scolastico.
- gestione di un servizio di vendita di cataloghi e libri, noleggio di sussidi audiovisivi e informatici, di produzione e di vendita di oggettistica legata ai complessi monumentali e alla cultura veneta in particolare;
- gestione della convegnistica e d'iniziative ed eventi sia pubblici che privati, mediante affitto di spazi e servizi nei complessi monumentali;
- gestione e organizzazione di eventi privati, aziendali, ecc.;
- promozione dei complessi monumentali sul web e social network.

Le suddette attività verranno gestite autonomamente dalla società affidataria, la quale, laddove ciò si renda necessario, potrà avvalersi della collaborazione delle strutture



competenti per materie e del relativo personale dell'Amministrazione regionale affidante .

Negli spazi interni ed esterni dei complessi monumentali potranno essere, quindi, organizzati/ospitati convegni, *workshop*, mostre, attività didattiche quali *master*, corsi di specializzazione o corsi professionali ed altre attività istituzionali della Amministrazione regionale affidante, nonché di altri soggetti sia pubblici che privati.

Il "Regolamento d'uso" individua gli spazi interni ed esterni utilizzabili per iniziative e convegni istituzionali da parte dell'Amministrazione regionale, le tariffe agevolate riservate applicabili per il loro utilizzo, nonché le ulteriori discipline applicabili allo svolgimento di tale servizio da parte della società affidataria.

La società affidataria dovrà presentare all'inizio di ogni anno di affidamento, un programma di massima delle iniziative di valorizzazione e promozione che si prevede verrà organizzato nel corso dello stesso, limitatamente a quanto programmato direttamente e/o conosciuto dalla società affidataria.

L'organizzazione delle iniziative:

- all'interno della **Villa Contarini** dovranno rispettare i vincoli previsti a favore della Fondazione "Ghirardi" che sono indicati nello stralcio del Contratto di Compravendita e nel protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Fondazione; rapporti che sono stati disciplinati nel protocollo approvato con la Delibera di Giunta regionale n. 1293 del 09/08/2016 compatibilmente con gli equilibri della gestione aziendale e con adeguato preavviso di almeno 30 giorni. L'Amministrazione regionale affidante, che ha costituito il tavolo tecnico di cui al DDR n. 50 del 2016, provvederà ad esaminare il programma di iniziative che i diversi soggetti coinvolti intendano svolgere nel corso di ciascun anno di affidamento, verificando la fattibilità alla luce della situazione di conservazione e dello stato manutentivo dei complessi monumentali.

- All'interno della **Rocca di Monselice** le iniziative dovranno essere coordinate con la programmazione regionale annuale comunicata prevedendo forme agevolate per l'utilizzo degli spazi da parte del Comune di Monselice, compatibilmente con le esigenze della gestione aziendale e prevedendo forme di compartecipazione alle spese.



Laddove le iniziative di valorizzazione e promozione siano organizzate direttamente dall'Amministrazione Regionale e prevedano l'utilizzo di spazi dei complessi monumentali e dei servizi di cui al presente contratto, al fine di consentire la migliore programmazione degli eventi, delle stesse dovrà essere data comunicazione alla società affidataria almeno venti giorni prima della loro effettuazione, qualora non ricomprese nella programmazione annuale comunicata.

Art. 11 SERVIZIO DI CAFFETTERIA

La società affidataria potrà esercitare, anche in forma indiretta nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 14, attività di somministrazione di cibi e bevande all'interno degli spazi interni e delle aree attrezzate del parco, nel pieno rispetto della normativa vigente e previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie.

Art. 12 SERVIZI AGGIUNTIVI.

La società affidataria, su propria proposta e previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione regionale, ovvero su diretta richiesta della Amministrazione regionale affidante, potrà attivare, a titolo meramente indicativo, i seguenti servizi aggiuntivi accessori finalizzati alla valorizzazione dei complessi monumentali.

- **La commercializzazione di ulteriori prodotti** non rientranti tra quelli riconducibili alla valorizzazione quali gadgets, prodotti agroalimentari, dell'artigianato locale, nel rispetto della normativa vigente;
- **Il servizio di bus-navetta**, a supporto delle iniziative di valorizzazione dei complessi monumentali (ad esempio collegamento tra diversi beni di interesse culturale o paesaggistico in prossimità dei complessi o del territorio regionale);
- **Il noleggio di attrezzature sportive di vario genere** (ad esempio noleggio biciclette,...);
- **L'organizzazione e la promozione di programmi specifici di accoglienza, accompagnamento e guida** nel territorio avvalendosi delle figure professionali previste (guide, accompagnatori, interpreti naturalistici, ecc.). Le escursioni dovranno comunque essere organizzate con finalità didattico educative e ricreative e dovranno prevedere una serie di itinerari in grado di



cogliere i tratti salienti del territorio nonché essere espletate nel rispetto della normativa vigente.

- **L'Attività di incoming turistico**, sottoscrizione di accordi con le strutture ricettive, ristorative e ricreative del territorio, con i tour operators e le agenzie di viaggio con la predisposizione di pacchetti turistici e di offerte modulari che favoriscano la permanenza dei visitatori sul territorio anche nei periodi di bassa stagione turistica.

Tali servizi possono essere erogati in forma agevolata o a pagamento. In tale ultimo caso la società affidataria potrà introitare tutti i proventi secondo modalità indicate al successivo art. 16.

ART. 13 OBBLIGHI ED ONERI DELLA SOCIETA' AFFIDATARIA

La società affidataria si impegna a conformarsi a tutte le leggi e ai regolamenti in vigore che disciplinano le attività oggetto del presente contratto, ivi comprese tutte le autorizzazioni e tutte le formalità amministrative necessarie allo svolgimento dei servizi.

Fatti salvi tutti gli oneri e gli obblighi di cui ai singoli articoli del presente contratto, e al Regolamento d'uso, è fatto obbligo in particolare alla società affidataria di:

1. presentare all'Amministrazione, Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, un programma annuale di gestione, comprensiva del piano economico-finanziario previsionale pluriennale, con indicazione delle attività programmate limitatamente a quanto direttamente finanziato dalla Regione. Il programma annuale di gestione sarà presentato entro il mese di marzo di ciascun anno di gestione.

2. Presentare all'Amministrazione, entro il mese di Febbraio dell'anno successivo, alla Struttura Regionale competente in materia di partecipazioni societarie, una relazione annuale consuntiva delle attività svolte, nonché l'elaborazione di statistiche periodiche sull'afflusso del pubblico, per diverse tipologie e categorie di utenti, anche in occasione di iniziative straordinarie .

3. Laddove richiesto dalla Amministrazione regionale, effettuare una attività di analisi della domanda attuale. I costi per l'analisi della domanda potenziale, potranno



essere eseguiti in collaborazione con esperti, enti, aziende e istituzioni specializzate e saranno concordati di volta in volta, anche per gli aspetti finanziari con l'amministrazione regionale.

4. Effettuare, laddove ciò non si avvenuto già in base al precedente affidamento, la voltura delle utenze acqua, energia elettrica, riscaldamento, utenze telefoniche e pagamento spese ordinarie connesse al funzionamento delle stesse e ogni altro costo relativo alla gestione ordinaria dei complessi monumentali assegnato in gestione.

5. Presentare per l'approvazione, alla Direzione Acquisti, Affari Generali, Demanio e Patrimonio, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio e poi annualmente entro il 30 settembre di ogni anno di vigenza contrattuale, il piano delle manutenzioni ordinarie degli immobili e delle aree esterne, dei mobili e delle attrezzature in dotazione ai fini del loro corretto uso, senza alterare l'attuale struttura degli stessi, garantendone il funzionamento e conservazione. Entro le medesime scadenze, dovranno essere trasmesse alla richiamata Direzione la rendicontazione degli interventi effettuati e delle spese sostenute nell'anno precedente.

6. Riservare, per il solo complesso di Villa Contarini, alla Fondazione Ghirardi gli appositi spazi ad uso eventi ed ufficio già concessi dalla Regione del Veneto giusto contratto di compravendita Notaio Maria Luisa Semi in Venezia n.rep. 113990 n. raccolta 19928 in data 12 Maggio 2005, nel rispetto della programmazione delle iniziative regionali, secondo le modalità di utilizzo meglio descritte al protocollo di intesa stipulato tra Regione del Veneto e Fondazione Ghirardi;

7. Stipulare le polizze assicurative di cui al successivo articolo 20 per le responsabilità di cui all'articolo medesimo;

8. Regolare l'accesso di tutti i fruitori, a qualsiasi titolo, dei complessi monumentali.

9. Assumere integralmente ogni onere presente e futuro relativo a imposte, diritti, tasse ecc. stabiliti dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali in relazione a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi e degli spazi dati in gestione, quali, ad



esempio, i rapporti con la S.I.A.E. in occasione di eventi e mostre direttamente organizzati dalla società affidataria.

10. Assumersi gli oneri relativi a danneggiamenti sui locali oggetto del presente contratto e sulle loro adiacenze, danneggiamenti imputabili alla attività di gestione condotta dalla società affidataria e verificatisi successivamente all'avvio del servizio da parte della società medesima;

11. La società affidataria si impegna, infine, a conformarsi agli obblighi in tema di responsabilità amministrativa delle società quali previsti e disciplinati dal D. Lgs. 08 Giugno 2001 n.231, nonché alla normativa sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) e l'anticorruzione (L. 190/2012).

Per la realizzazione degli obblighi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, le parti convengono che degli stessi si dovrà tenere conto nella definizione annuale del Budget, soggetto ad approvazione dell'assemblea della Società Immobiliare Marco Polo s.r.l..

Art.14 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI

I servizi così affidati dovranno essere svolti dalla Immobiliare Marco Polo srl tramite il proprio personale dipendente e/o mediante l'utilizzo di collaboratori nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle direttive in materia impartite dalla Amministrazione Regionale alle società partecipate dalla stessa con la DGR n. 2101/2014 e ss.mm.ii..

L'esecuzione di lavori, comunque connessi alla gestione dei servizi affidati e ricadenti nelle previsioni dell'art. 6, potrà avvenire da parte della società affidataria esclusivamente mediante contratti di appalto aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica e con modalità di scelta del contraente da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

E' espressamente vietata alla società affidataria la cessione del presente contratto, sotto pena della immediata risoluzione dello stesso ex art. 1456 c.c.

ART. 15 OBBLIGHI ED ONERI DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Sono a carico dell'Amministrazione regionale i seguenti obblighi:



1. L'assegnazione in uso alla società affidataria degli immobili, dei mobili e delle attrezzature facenti parte dei complessi monumentali in buone condizioni, secondo un verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti di cui all'art.4 del presente contratto. L'elenco potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti in relazione ai futuri sviluppi della gestione.
2. L'attuazione e gli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria dei complessi monumentali, dei beni mobili, delle attrezzature e delle altre strutture affidate in gestione, anche alla luce del piano delle manutenzioni ordinarie presentato dalla società affidataria ai sensi dell'art.13 del presente contratto, ed alle eventuali segnalazioni delle emergenti necessità di manutenzione straordinaria, restauro/recupero.
3. L'amministrazione regionale, per l'attuazione degli interventi in parola, potrà avvalersi della società affidataria, previa intesa e/o accordo di valorizzazione.

ART. 16 PROVENTI

La società affidataria, quale compenso dei servizi di cui al presente contratto, introiterà la totalità dei proventi diretti ed indiretti derivanti dalle attività poste in essere e sopra più analiticamente descritte.

A tal fine costituiscono proventi spettanti alla società affidataria quelli derivanti da:

- il ricavato di tutti i biglietti venduti;
- la vendita di materiale vario fornito al book-shop o in altri spazi dedicati all'interno dei complessi monumentali;
- la vendita di altro materiale commerciale, prodotti eno-gastronomici e prodotti artigianali messi in commercio;
- l'affitto delle sale e degli spazi interni ed esterni ai complessi monumentali.

Sono destinati interamente alla società affidataria, inoltre, i proventi derivanti dagli ulteriori servizi dalla stessa discrezionalmente attivabili quali:

- prenotazione biglietti;
- guardaroba;



- servizio di accompagnamento e visita guidata, avvalendosi delle figure professionali previste ai sensi della normativa vigente di settore o con ricorso al noleggio di audio-guide;
- noleggio di attrezzature sportive;
- attività di ristorazione e caffetteria, presso i complessi monumentali e le altre aree attrezzate;
- attività di incoming turistico comprensivo del servizio di prenotazione presso le strutture ricettive e di ristorazione;
- altri servizi liberamente attivati dal gestore ed approvati dall'Amministrazione Regionale.

Il corrispettivo spettante alla Società per l'attuazione del presente contratto viene fissato, sulla base delle analisi condotte dalla Commissione di cui alla DGR n. 1855/2017 e del business plan presentato dalla Società, in € 380.000,00 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019. A partire dall'annualità 2020 il corrispettivo verrà rideterminato annualmente nell'importo indicato nel budget previsionale asseverato dal revisore della Società che Immobiliare Marco Polo srl presenterà alla Regione del Veneto entro il 30 ottobre dell'esercizio precedente e, laddove superiore all'importo di € 380.000,00, si procederà con la valutazione a cura della Commissione costituita ex DGR n. 1855/2017.

Il corrispettivo verrà impegnato e liquidato annualmente dalla Direzione Acquisti, Affari Generali, Demanio e Patrimonio entro il mese di marzo dell'esercizio a cui si riferisce.

N.B.: da una prima analisi, il corrispettivo di cui trattasi è assoggettabile ad IVA (si veda Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 08/03/2007); tuttavia, una volta stipulata la convenzione e ottenuta l'iscrizione della Società nell'elenco delle Società in house tenuto da ANAC, si suggerisce di formulare istanza di interpello all'A.E. per ottenere la non applicazione dell'IVA sulle prestazioni oggetto del presente contratto e conseguentemente formulare l'eventuale istanza di rimborso.

ART. 17 PERSONALE UTILIZZATO



La società affidataria garantirà per l'espletamento dei servizi affidati l'impiego di personale idoneo, nel rispetto della legislazione in materia e dalle direttive impartite dalla Amministrazione regionale alle proprie società partecipate, nonché a rispettare tutti gli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali connessi all'esercizio della prestazione lavorativa da parte di ciascun dipendente.

A tal fine la Società affidataria dichiara di applicare nei confronti del personale assunto il CCNL SETTORE IMPRESE VIAGGI E TURISMO, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 39/2013 art. 8 e 9.

Gli addetti al servizio dovranno essere di adeguata professionalità rispetto alla tipologia di servizio reso, e dovrà periodicamente essere avviato allo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale e formazione finalizzati al corretto svolgimento delle mansioni ad esso affidate, anche aderendo ad eventuali corsi promossi dall'Amministrazione Regionale.

La società affidataria, dovrà, in ogni caso, provvedere ad integrare eventuali assenze del personale, al fine di garantire la continuità dell'erogazione, in qualsiasi momento, dei servizi affidati Per il personale addetto al contatto con il pubblico è richiesta inoltre la conoscenza, almeno, della lingua inglese.

La società affidataria si impegna a preservare i livelli occupazionali impiegati dalla società Rocca di Monselice s.r.l..

ART. 18 TARIFFE

Le tariffe per i servizi di cui ai precedenti articoli, i cui proventi vengono introitati dalla società affidataria, sono stabilite dall'allegato "Regolamento d'uso" ed eventuali variazioni saranno rideterminate di concerto tra la stessa e l'Amministrazione regionale.

Per l'utilizzo del complesso monumentale di Villa Contarini, da parte della Fondazione Ghirardi si rimanda al protocollo del 29/09/2016, sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Fondazione Ghirardi ed approvato con la Delibera di Giunta regionale n. 1293 del 09/08/2016.



Per le tariffe applicabili dalla società affidataria per le attività istituzionali poste in essere dall'Amministrazione Regionale presso i due complessi monumentali si applica quanto contenuto nel Regolamento d'Uso allegato al presente contratto.

L'organizzazione di iniziative o l'utilizzo di locali all'interno e all'esterno dei complessi monumentali dovrà includere, compatibilmente con gli equilibri della gestione aziendale e prevedendo forme di compartecipazione alle spese, criteri e tariffe agevolate per l'utilizzo degli spazi da parte degli Enti locali interessati cioè il Comune di Piazzola sul Brenta per Villa Contarini e il Comune di Monselice per la Rocca di Monselice, e i comuni limitrofi, nonché soggetti e/o istituzioni di rilevanza internazionale.

Per l'utilizzo degli spazi sia interni che esterni dei due complessi monumentali da parte di soggetti privati, la società affidataria potrà richiedere un canone di utilizzo adeguato agli spazi richiesti, alla natura dell'evento e del soggetto richiedente. Tale canone non potrà essere comunque inferiore alle tariffe riservate all'Amministrazione regionale proprietaria, salvo diversa indicazione da parte della stessa per specifici eventi di natura benefica.

L'amministrazione affidante si riserva in qualsiasi momento il diritto di controllare i prezzi e le tariffe applicate dalla società affidataria.

ART. 19 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La società affidataria si obbliga a rispettare e dare applicazione, nello svolgimento delle attività legate ai servizi ad essa affidati, alle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 09.04.2008 n.81.

Tale obbligo si esplica sia nei confronti del proprio personale dipendente, sia laddove la società affidataria operi quale stazione appaltante avvalendosi della facoltà di affidamento a terzi di lavori prevista dal suindicato art. 14.

In particolare la società affidataria, in tale ultimo caso, si obbliga alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art.26 del succitato D.Lgs 81/2008.

La società affidataria, in particolare, dovrà garantire nell'ambito della propria organizzazione interna, una corretta gestione della prevenzione nel luogo di lavoro con



riferimento alla adozione delle misure di tutela, all'introduzione del sistema di valutazione dei rischi, alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione, alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione e aggiornamento del personale quali previsti dal capo III del succitato D.Lgs 81/2008.

La società affidataria dovrà, quindi, assumere tutti i provvedimenti e le iniziative necessarie perché l'esecuzione dei servizi convenzionalmente previsti si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

ART. 20 RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE

L'Amministrazione Regionale affidante è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della società affidataria durante l'esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto di servizio.

La società affidataria si impegna, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto.

Ai sensi dell'art.2 del presente contratto, con la sottoscrizione dell'inventario dei beni la società affidataria è costituita quale custode dei medesimi.

La società affidataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento dei servizi e per cause a questi inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni di proprietà regionale esonerando l'Amministrazione regionale ed i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, infortuni o danni.

La società affidataria si obbliga, in sede di sottoscrizione del presente contratto, a consegnare alla Amministrazione regionale affidante copia di idonee polizze assicurative che la società affidataria avrà stipulato:

1. a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell'affidamento, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e soprattutto atti di vandalismo, ecc. il cui massimale dovrà essere congruo, in relazione al valore complessivo dei suddetti beni;



2. per la responsabilità civile verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento ed avente massimale proporzionato ai rischi derivanti dall'uso delle strutture.

Le polizze assicurative così stipulate dovranno essere valide per tutta la durata del contratto di servizio con l'Amministrazione regionale.

ART. 21 RECLAMI E SUGGERIMENTI

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di raccogliere, con mezzi, personale e procedure propri, le valutazioni degli utenti sulle prestazioni erogate della società affidataria, in linea con i principi generali regolanti la disciplina della customer satisfaction.

La società affidataria si obbliga ad informare l'Amministrazione regionale di tutte le osservazioni, i reclami e i suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dagli utenti dei servizi dalla stessa erogati; unitamente ad appositi report contenenti le opportune spiegazioni, giustificazioni o proposte utili all'eliminazione delle criticità riscontrate ed al miglioramento dei servizi offerti.

Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno direttamente all'Amministrazione regionale saranno trasmessi alla società affidataria, che dovrà produrre, entro quindici giorni dalla loro ricezione, i report di cui al precedente punto.

ART. 22 PENALITA' PER MANCATO O NON CONFORME

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI

Nel caso in cui i servizi di cui al presente contratto, per qualsiasi ragione imputabile alla società affidataria, siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al contratto ed al programma annuale di gestione, verrà applicata una penale pari rispettivamente ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di mancato espletamento del servizio ad € 125,00 (centoventicinque/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di espletamento del servizio in modo non conforme alle previsioni del presente contratto e del programma annuale di gestione.



Laddove la mancata erogazione dei servizi od il loro non conforme espletamento, si verificano e siano accertati per un periodo complessivo superiore a dieci giorni/anno, l'Amministrazione regionale affidante potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento ex art.1453 c.c. per fatto e colpa esclusivi della società affidataria.

**ART. 23 FORO COMPETENTE PER LA DEFINIZIONE
DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia tra le parti derivante dalla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto di servizio, le parti individuano quale competente il Foro di Venezia.

ART. 24 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni codicistiche e di legge vigenti in materia.

